

**STATUTO
DEL
COMITATO FONDAZIONI ARTE CONTEMPORANEA**

**Articolo 1
Costituzione**

- 1.1 Ai sensi degli articoli 39 e seguenti del Codice Civile è costituito il Comitato denominato
"COMITATO FONDAZIONI ARTE CONTEMPORANEA"

**Articolo 2
Durata**

- 2.1 La durata del Comitato è prevista fino al 31 dicembre 2030, resta salva la possibilità di prorogare ulteriormente la durata del Comitato.

**Articolo 3
Sede, delegazioni ed uffici**

- 3.1 Il Comitato ha sede in Torino.
- 3.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità del Comitato, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento delle relazioni nazionali e internazionali del Comitato stesso.

**Articolo 4
Scopi e Finalità**

- 4.1 Il Comitato non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo e - attraverso la realizzazione delle proprie iniziative - intende promuovere anche la costituzione di un nuovo ente senza finalità di lucro, disciplinato dagli articoli 14 e ss. del Codice Civile.
- 4.2 Il Comitato si propone di contribuire alla valorizzazione ed alla promozione del patrimonio artistico e culturale in Italia - con particolare riferimento al mondo dell'arte contemporanea - aggregando i soggetti che operano in questo ambito. Nel perseguimento dei propri scopi il Comitato intende:
- a) promuovere la creazione di una rete fra fondazioni, musei e centri d'arte contemporanea, privati, che hanno dato vita a spazi pubblici per la promozione dell'arte contemporanea;
 - b) coordinare e valorizzare, in un ottica di sistema, le esperienze e le attività poste in essere dai propri aderenti sviluppando progettualità comuni, innovative e sostenibili;

- c) realizzare un network che possa rappresentare un punto di riferimento, di confronto e di interlocuzione - in Italia ed all'estero - nell'ambito della valorizzazione e della promozione del patrimonio artistico e culturale e della produzione culturale contemporanea.

Articolo 5

Attività

- 5.1 Il Comitato, nel perseguimento dei propri scopi, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune, ivi comprese, nell'osservanza dei limiti imposti dalle leggi vigenti attività di natura economica.
- 5.2 In particolare, il Comitato potrà svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, fra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) sostenere, direttamente o indirettamente, la progettazione, la produzione e lo sviluppo di progetti ed iniziative nei propri settori di attività, anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;
 - b) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni fra i propri membri, al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse economiche e sfruttare in maniera efficiente le opportunità offerte dal mercato;
 - c) valorizzare le risorse culturali del territorio, attraverso attività di divulgazione e di sensibilizzazione;
 - d) realizzare attività finalizzate alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, con particolare riferimento al mondo dell'arte contemporanea, attraverso il coinvolgimento di enti pubblici e privati, stimolando anche l'adozione di provvedimenti normativi dedicati;
 - e) partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli del Comitato, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione;
 - f) svolgere, nei limiti imposti dalla legge, attività di raccolta fondi sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative, anche tramite la partecipazione a bandi di finanziamento pubblicati da enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali e la raccolta di sponsorizzazioni;
 - g) favorire dibattiti e progetti legati alle questioni della cultura e dell'arte contemporanea anche attraverso il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali suscettibili di contribuire al raggiungimento dei propri scopi;
 - h) intrattenere rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche con enti, istituzioni,

associazioni, organizzazioni e quanti altri operino nel campo della cultura e dell'arte, svolgendo altresì attività di studio e di sensibilizzazione;

- i) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;
- j) stipulare contratti, convenzioni e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- k) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti a qualsiasi titolo;
- l) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- m) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

Articolo 6

Patrimonio e finanziamento delle attività

- 6.1 Il patrimonio del Comitato è costituito:
- a) dai beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà del Comitato;
 - b) dalle, eventuali, liberalità destinate all'incremento del patrimonio.
- 6.2. Il Comitato svolge le proprie attività utilizzando:
- a) le donazioni, le erogazioni ed i lasciti non destinati all'incremento del patrimonio;
 - b) le quote versate, annualmente, dai propri membri;
 - c) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite ed altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma il Comitato;
 - d) i proventi delle cessioni di beni e servizi resi a terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, nei limiti previsti dalla normativa di settore;
 - e) ogni ulteriore apporto in denaro o in natura che verrà destinato, a qualsiasi titolo, in favore dello stesso.

Articolo 7

Esercizio finanziario

- 7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 7.2 Il Consiglio Direttivo deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso, salva la possibilità di un maggior

termine, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

- 7.3 Durante la vita del Comitato è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 7.4 Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse.

Articolo 8 Membri del Comitato

- 8.1 Possono aderire al Comitato tutte le persone fisiche o giuridiche pubbliche o private e gli enti, italiani o stranieri che operano in Italia, direttamente o indirettamente, nel mondo della cultura e dell'arte contemporanea.
- 8.2 In particolare sono membri del Comitato:
- a) i Promotori;
 - b) i Sostenitori.

Articolo 9 Promotori

- 9.1 La qualifica di "Promotori" è riconosciuta a tutti i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed alle fondazioni, ai musei ed ai centri d'arte contemporanea, privati, che hanno dato vita a spazi pubblici per la promozione dell'arte contemporanea e che: (i) chiedano di aderire al Comitato, (ii) siano ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo, (iii) contribuiscano alla vita dello stesso ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 Sostenitori

- 10.1 Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti, italiani o stranieri che operano in Italia, che condividendo le finalità del Comitato, contribuiscano alla vita dello stesso ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 Esclusione e recesso

- 11.1 Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza assoluta l'esclusione dei Promotori e dei Sostenitori.

- 11.2 L'esclusione può avvenire per grave inadempimento degli obblighi statutari, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) mancato conferimento dei contributi previsti dallo statuto o deliberati dal Consiglio Direttivo;
 - b) comportamenti e attività incompatibili con gli scopi del Comitato.
- 11.3 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) apertura di procedure di liquidazione;
 - c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- 11.4 I Promotori ed i Sostenitori, possono, in ogni momento, recedere dal Comitato, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Articolo 12

Organi del Comitato

- 12.1 Sono organi del Comitato:
- a) l'Assemblea dei Promotori;
 - b) il Presidente;
 - c) il o i Vice Presidenti, se nominati;
 - d) il Consiglio Direttivo;
 - e) il Segretario Generale;
 - f) l'Advisory Board.
- 12.2 Il Revisore dei Conti potrà essere istituito facoltativamente dall'Assemblea dei Promotori o a norma di legge, qualora ne ricorrano i presupposti.

Articolo 13

Assemblea dei Promotori

- 13.1 L'Assemblea dei Promotori è composta da tutti i membri Promotori.
- 13.2 L'Assemblea dei Promotori ha il compito di nominare i membri del Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti - qualora istituito - promuovere iniziative e sottoporle all'approvazione del Consiglio Direttivo, formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi del Comitato.
- 13.3 Lo *status* di Promotore non può essere trasmesso a terzi.
- 13.4 L'Assemblea dei Promotori, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza della

maggioranza dei Promotori e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- 13.5 Le riunioni dell'Assemblea dei Promotori potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:
- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Articolo 14

Presidente e Vice Presidente del Comitato

- 14.1 Il Presidente ed i Vice Presidenti del Comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo, fra i propri membri, restano in carica 3 esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati.
- 14.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.
- 14.3 Il Presidente sorveglia sul buon andamento del Comitato, cura l'osservanza dello statuto, promovendone la riforma qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.
- 14.4 Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo ed adotta in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo.
- 14.5 Il Vice Presidente o i Vice Presidenti collaborano con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e ne fanno le veci in caso di assenza o impedimento; nel caso in cui vi siano più Vice Presidenti, quello più anziano di età fa le veci del Presidente.

Articolo 15

Consiglio Direttivo

- 15.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso fra 3 e 9 nominati dall'Assemblea dei Promotori anche fra soggetti terzi, fermo il disposto dell'art. 14.1 del presente statuto.

- 15.2 I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 esercizi e possono essere riconfermati, anche per più mandati.
- 15.3 Qualora per qualunque ragione dovesse venire meno uno dei membri del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri hanno l'obbligo alla prima riunione utile di nominare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decade automaticamente in caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri e l'assemblea provvederà a nominare un nuovo Consiglio Direttivo.
- 15.4 Il Consiglio Direttivo è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare provvede a:
- a) attribuire la qualifica di Promotore e di Sostenitore;
 - b) nominare il Presidente ed un o più Vice Presidenti del Comitato;
 - c) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
 - d) determinare l'ammontare delle quote, annuali, a carico dei Promotori e dei Sostenitori;
 - e) identificare i settori di attività del Comitato;
 - f) nominare i membri dell'Advisory Board;
 - g) nominare il Segretario Generale;
 - h) deliberare sugli affari e le questioni che gli siano state sottoposte dagli altri organi del Comitato;
 - i) deliberare eventuali modifiche statutarie;
 - j) deliberare in merito allo scioglimento del Comitato, alla nomina dei liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio residuo;
 - k) deliberare in merito all'esclusione dei membri in base a quanto stabilito dall'art. 11 del presente statuto;
 - l) deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento di incarichi a collaboratori e consulenti;
 - m) approvare e modificare gli eventuali regolamenti del Comitato;
 - n) adottare ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi del Comitato.
- 15.5 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei propri membri.
- 15.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente del Comitato, che lo presiede. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.
- 15.7 Il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo può essere stabilito ovunque nell'ambito delle sedi legali od operative dei partecipanti al Comitato. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante invio di telefax o di comunicazione a mezzo posta

elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli Consiglieri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

- 15.8 Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - e) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - f) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.
- 15.9 La riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Consigliere più anziano.
- 15.10 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 15.11 Le deliberazioni relative alle modifiche dello statuto e allo scioglimento del Comitato devono essere prese con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 15.12 Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 16

Segretario Generale

- 16.1 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività svolte dal Comitato, resta in carica 3 esercizi e può essere confermato.
- 16.2 Il Segretario Generale è responsabile operativo del Comitato ed egli, in particolare:
- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa del Comitato, nonché all'organizzazione e promozione delle singole

- iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente;
 - c) cura i rapporti di carattere continuativo con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative del Comitato.

Articolo 17 **Advisory Board**

- 17.1 L'Advisory Board è organo consultivo del Comitato.
- 17.2 L'Advisory Board è composto da un massimo di 15 membri, nominati dal Consiglio Direttivo, tra soggetti appartenenti al mondo della cultura, della scienza e delle professioni che si sono contraddistinti per autorevolezza e statura morale, che durano in carica 3 esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati. Il Presidente del Comitato è membro di diritto dell'Advisory Board e lo presiede.
- 17.3 L'Advisory Board si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso.
- 17.4 L'Advisory Board formula proposte in merito allo sviluppo di iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi del Comitato, esprime il parere sui progetti che intende sviluppare il Comitato, valuta i risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative poste in essere dal Comitato.

Articolo 18 **Revisore dei Conti**

- 18.1 Qualora istituito, il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Promotori fra soggetti iscritti nell'albo dei Revisori Legali.
- 18.2 Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria del Comitato, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
- 18.3 Il Revisore dei Conti può in qualsiasi momento procedere, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni del Comitato o su determinati affari.

- 18.4 Il Revisore dei Conti resta in carica 3 esercizi e può essere riconfermato anche per più mandanti. Il Revisore dei Conti può essere revocato in qualsiasi momento senza che occorra la giusta causa.
- 18.5 La carica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere.

Articolo 19

Scioglimento e destinazione del patrimonio

- 19.1 Il Comitato potrà sciogliersi o entro il 31 dicembre 2030 - fatta salva la possibilità di prorogare ulteriormente tale termine - o, in ogni caso, al momento della costituzione dell'ente senza scopo di lucro, di cui all'articolo 4.1 del presente statuto, promosso dallo stesso.
- 19.2 Qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'articolo 19.1 o lo scopo del Comitato non possa essere raggiunto, il Consiglio Direttivo potrà deliberarne lo scioglimento, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori.
- 19.3 Il patrimonio residuo, e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, dovranno essere destinate in favore di organizzazioni aventi uno scopo analogo o a fini di pubblica utilità, individuate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 20

Rinvio

- 20.1 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 4 novembre 2017

F.ti: Patrizia SANDRETTO LOCANIN

Valeria INSABELLA